

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI

Art. 1

1. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione ed incentivazione delle attività sociali e socializzanti, miranti al mantenimento degli individui nel loro ambito territoriale e favorendo, al contempo, il proficuo impiego del tempo libero a vantaggio della persona e della più ampia collettività, l'Amministrazione Civica di Cagliari destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale.
2. La Città di Cagliari assegna ai cittadini maggiorenni residenti in Cagliari che ne facciano richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui sia indicato il responsabile, parti di terreni comunali incolti o non altrimenti utilizzati da destinarsi a orto urbano.
3. La superficie dell'orto da assegnare è di circa 150 mq a richiedente o a persona partecipante al gruppo, e la misura può essere proporzionata, anche in diminuzione, in ragione del numero di partecipanti ai bandi di cui al successivo articolo 3. L'orto non può comunque avere una estensione inferiore ai 50 mq.
4. Salvo che non sia diversamente disposto nei relativi bandi di assegnazione, i lotti sono di norma consegnati nello stato in cui si trovano e la loro iniziale sistemazione, ivi compresa la divisione dei lotti e/o la realizzazione di qualsivoglia impianto e/o intervento preparatorio, anche iniziale, è a totale onere, rischio e responsabilità dell'assegnatario.

Art. 2

1. L'assegnazione dei lotti agli aventi titolo, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica, avviene con Determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di Politiche Sociali.
2. Le aree da destinare ad orti urbani sono individuate con atto dirigenziale del Servizio del Patrimonio, che, previa verifica del titolo di proprietà e della compatibilità urbanistica delle aree medesime, le assegna al Servizio delle Politiche Sociali.

Art. 3

1. Per l'assegnazione degli orti sono pubblicati degli specifici bandi, che possono essere formulati sia per i partecipanti singoli che per i partecipanti costituiti in gruppi o associazioni.
2. Ai bandi possono partecipare unicamente cittadini, singoli o in gruppo, residenti a Cagliari.
3. Sulla base delle domande pervenute il Servizio delle Politiche Sociali forma delle graduatorie, i cui criteri di selezione sono predeterminati nei relativi bandi. Fra i criteri sono ricompresi:
 - a) Per le graduatorie relative ad eventuali bandi per partecipanti singoli:
 - il reddito, con precedenza al reddito pro-capite più basso.
 - la composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo, con precedenza ai nuclei più numerosi.
 - l'anzianità del richiedente, con precedenza ai più anziani e, fra questi, ai pensionati.
 - b) Per le graduatorie relative ad eventuali bandi per partecipanti costituiti in gruppi o associazioni:
 - Il numero dei componenti il gruppo.
 - Il numero di pensionati appartenenti al gruppo.
 - Il reddito, con precedenza al reddito medio pro-capite più basso.

- L'anzianità media del gruppo, con precedenza alla maggiore anzianità media.
4. Qualora un terreno comunale coltivato a orto venga successivamente destinato a lavori di pubblica utilità, condotti dal Comune di Cagliari o per conto di esso, il concessionario è tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione di orti urbani. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito, ma solo titolo preferenziale con relativa assegnazione di uno specifico punteggio.

Art. 4

1. Non possono essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Cagliari e nei Comuni limitrofi.
2. Altresì non possono essere assegnati detti appezzamenti a chi occupa abusivamente un'area, un immobile, un'abitazione di proprietà pubblica. Tale ultima condizione è causa di decadenza immediata al momento dell'avvenuta conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 5

1. Gli orti assegnati sono coltivati direttamente dagli assegnatari, che non possono avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un lotto.

Art. 6

1. L'assegnazione dell'orto ha durata quadriennale ed alla scadenza l'Amministrazione procede ad un nuovo bando. È ammessa una sola proroga, e per un periodo non superiore ai 12 mesi, nelle more dell'espletamento del nuovo bando, anche in ragione della conclusione della stagione produttiva.
2. Le assegnazioni effettuate nel corso del quadriennio, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) hanno comunque scadenza al termine fissato con la prima assegnazione.
3. Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario rilascia il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
4. Allo scadere dell'assegnazione, sia per lo spirare naturale del termine di assegnazione che per il caso di revoca a qualunque titolo, nel caso di colture pluriennali in corso, l'assegnatario non può accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.
5. Se l'area risulta incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata il Servizio delle Politiche Sociali dispone, con decisione motivata, la revoca dell'assegnazione.

Art. 7

1. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
2. L'assegnatario non può in nessuna forma subaffittare il terreno assegnatogli.
3. In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dal Servizio delle Politiche Sociali secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8

1. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro assegnato e non possono svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e/o di giardinaggio.
2. In ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare .

Art. 9

1. I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:
 - mantenere l'orto assegnato in stato decoroso.
 - non realizzare costruzioni abusive di capanni e similari.
 - non recintare il lotto assegnato essendo consentita la semplice delimitazione di cm. 30 di altezza.
 - tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo.
 - non danneggiare in alcun modo altri orti.
 - non danneggiare e fare buon uso degli eventuali sistemi ed impianti comuni realizzati dagli assegnatari.
 - non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro.
 - non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti se presenti.
 - non scaricare materiali anche se non inquinanti.
 - non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti. Sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo.
 - realizzare coperture in plastica, ad uso serra, solo se e nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
2. Il Servizio Politiche Sociali, eventualmente coadiuvato dal servizio Verde Pubblico, vigila sulla corretta tenuta degli orti e sul rispetto delle norme sopra elencate, come pure di ogni altra norma di cui al presente regolamento o comunque connessa alla coltura degli orti.
3. Il Servizio delle Politiche Sociali, in aggiunta ai casi in cui questo regolamento espressamente prevede la revoca dell'assegnazione, può disporre la revoca medesima, motivatamente, in tutte le circostanze in cui la violazione delle disposizioni del presente regolamento presenti i caratteri della rilevanza e/o della persistenza e/o della reiterazione.

Art. 10

1. Gli orti sono coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari per i quali è necessario l'apposito patentino, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 11

1. Ciascun assegnatario sostiene le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo dell'assegnazione, per la quale è comunque dovuto il canone come indicato al successivo articolo 18.

Art. 12

1. La concessione cessa automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dell'ambito territoriale comunale.

Art. 13

1. Le attività di orticoltura e/o giardinaggio sono gestite in collaborazione con il Servizio del Verde Pubblico che può dettare, se lo ritiene opportuno, direttive specifiche cui gli assegnatari sono tenuti ad attenersi.

Art. 14

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi è ad esso esclusivamente imputabile. Il Servizio delle Politiche Sociali può richiedere, se lo ritiene necessario, che ciascuno degli assegnatari presenti, all'atto dell'assegnazione, apposta polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile.
2. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, resta manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversa questione viene esaminata e risolta dal Servizio delle Politiche Sociali con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 15

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme intervenute e/o suggerimenti da parte dei cittadini. Le eventuali innovazioni sono integralmente accettate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

Art. 16

1. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Art. 17

1. Il presente regolamento è sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Art. 18

1. Il canone annuo da versarsi dall'assegnatario è stabilito dal Servizio del Patrimonio, calcolandolo in considerazione della funzione sociale alla quale gli orti urbani rispondono, e comunicato al Servizio delle Politiche Sociali ai fini dell'inserimento nel bando.
2. Il canone viene versato, anticipatamente alla Tesoreria del Comune di Cagliari, successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno, e viene introitata sullo specifico capitolo di Bilancio per i fitti reali dei beni stabili.